



F.I.E. - E.N.D.A.S.

UNIONE CAMMINATORI AMICI DELLA MONTAGNA

ANNO DI FONDAZIONE 1930

VIA CIRO MENOTTI, 25 a/r. - 16154 GENOVA SESTRI

Telefono 010 – 6508209 - e-mail: info@ucamgenova.org

PRINCIPI E SCOPI

ART. 1 – Già fondata nel 1930, nell'anno 1950 si è costituita l'U.C.A.M. (Unione camminatori Amici della Montagna), società sportiva con sede in Genova Sestri in via Ciro Menotti 25A rosso.

L'UCAM ha lo scopo di promuovere attività sociali (artistico culturali, turistiche, ricreative), di diffondere gli sport inerenti la montagna (escursionismo, alpinismo, sport invernali).

L'UCAM è una società non a fini di lucro e pertanto non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita di associazione.

I soci che esplicano mansioni ed incarichi per il funzionamento della società, disimpegnano i loro compiti per dovere sociale, senza vantaggi economici.

ORGANIZZAZIONE, REGOLAMENTI, PATRIMONIO

ART. 2 - In considerazione dei suoi fini e delle varie attività proposte, l'UCAM è articolata in sezioni specializzate, il cui funzionamento è supportato da un regolamento attuativo dello statuto, non in contrasto con lo Statuto stesso e con la normativa vigente.

L'istituzione o la soppressione di sezioni viene decisa, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea ordinaria dei soci. Gli organi sociali sono:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. Collegio dei Probiviri.

ART. 3 – Il regolamento attuativo contiene il regolamento amministrativo, il regolamento delle norme elettorali, i regolamenti per il funzionamento delle sezioni e quant'altro, non contemplato dallo Statuto, consenta il buon andamento dell'associazione.

La stesura del regolamento attuativo e le successive modifiche sono competenza del Consiglio Direttivo.

ART. 4 – Il patrimonio dell'UCAM è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'UCAM. Le entrate sono costituite esclusivamente dalle quote sociali ordinarie, dalle quote sociali per il contributo spese e da contributi volontari dei soci tesserati e/o simpatizzanti, da enti.

SOCI

ART. 5 – Tutti soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno gli stessi diritti. I soci sono divisi in due categorie:

- a) socio effettivo
- b) socio onorario

a) EFFETTIVO: sono tutti i soci dell'UCAM

b) ONORARIO: possono essere tutte le persone che abbiano contribuito direttamente o indirettamente allo sviluppo dell'UCAM, acquisendo il diritto a frequentare i locali sociali e a partecipare a tutte le attività proposte dall'UCAM. I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

ART. 6 - Tutti le persone possono essere soci, purché non siano stati condannati in via definitiva per reati infamanti. Coloro che non sono ancora maggiorenni dovranno presentare la domanda di ammissione controfirmata dai genitori o di chi ne fa le veci.

Per essere ammessi a socio bisogna:

- a) produrre al Consiglio Direttivo domanda di ammissione, controfirmata da due soci proponenti con almeno 12 mesi di anzianità sociale, con l'obbligatoria indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza.
- b) riconoscere e accettare lo statuto e il regolamento attuativo.
- c) effettuare il versamento della quota di iscrizione.

La domanda sarà esaminata nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo, che potrà richiedere ai due soci proponenti le necessarie referenze.

Il Consiglio Direttivo può accettare o respingere la domanda.

In caso di non accettazione della domanda la quota di iscrizione verrà restituita.

QUOTA SOCIALE E DECADENZA DA SOCIO

ART. 7 - La quota sociale è intrasmissibile. La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni restando l'obbligo al socio del pagamento della quota sociale dell'anno in corso.
- b) per morosità; dal 1° Gennaio dell'anno solare successivo al mancato pagamento. I soci dimissionari e considerati dimessi per morosità, per essere riammessi, sono soggetti a una nuova iscrizione; eventuali sanzioni per ritardato pagamento sono demandate al regolamento attuativo.
- c) per espulsione (vedi art.10).

ART. 8 – La variazione delle quote sociali ordinarie e delle quote sociali per contributo spese viene stabilita, sentito il parere consultivo del Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio informerà l'assemblea dei soci in sede di discussione del bilancio.

La tempistica del versamento delle quote sociali ed eventuali sanzioni per ritardato pagamento sono demandate al regolamento attuativo.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 9 - Se un socio divenisse inadempiente, ovvero con parole ed atti venisse meno alle norme del buon vivere sociale, a cui tutti hanno il dovere di uniformare la propria condotta, il Consiglio Direttivo, valutata l'entità della mancanza compiuta, potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo in privato, su mandato del Consiglio Direttivo, fatto dal Presidente, dal Vice-presidente e dal Segretario.
- b) richiamo scritto tramite invio al socio di lettera raccomandata approvata dal Consiglio Direttivo.
- c) espulsione.

Al provvedimento del consiglio il socio potrà appellarsi al Collegio dei Probiviri.

Tranne nel caso dell'espulsione, il socio rimane egualmente tenuto all'osservanza degli obblighi che lo statuto e il regolamento attuativo gli impongono.

Art. 10 – I soci hanno il dovere di:

- a) comportarsi seguendo le norme del buon vivere civile, osservando le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento attuativo.
- b) partecipare alla vita sociale dando, nel limite delle proprie possibilità, un contributo all'organizzazione delle attività sociali.
- c) partecipare ai lavori per la manutenzione delle proprietà e delle strutture dell'UCAM.
- d) versare le quote associative secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma a.

ART. 11 - I soci hanno diritto a:

- a) frequentare le strutture dell'UCAM, partecipare alle attività proposte e condurvi congiunti e simpatizzanti solo al fine di far loro conoscere la società; la frequentazione continuativa o ripetuta, anche a carattere saltuario, di congiunti o simpatizzanti non è ammessa.
La partecipazione alle attività sociali e la frequentazione delle strutture sociali sono subordinate al pagamento della quota sociale dell'anno in corso.
- b) essere eletti alle cariche sociali, se hanno un'anzianità di iscrizione di almeno 12 mesi, se hanno raggiunto la maggiore età e se sono in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
- c) prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie.
- d) usare in genere tutto il materiale esistente nell'UCAM secondo la sua destinazione, con il rispetto e la cura che si ha delle cose proprie.

SEDE SOCIALE

ART. 12 – La sede sociale di via C. Menotti 25A/r. è di proprietà esclusiva dell'UCAM. La sede per quanto concerne le attività in essa organizzate è gestita dalla sezione sede. Il Consiglio Direttivo stabilisce alcune date o giorni in cui la struttura è a disposizione delle sezioni per riunioni. Un gruppo di consiglieri e soci è addetta al buon funzionamento dei servizi, alla vigilanza del patrimonio sociale e al corretto andamento delle attività. I soci devono accettare e rispettare il regolamento interno.

RIFUGIO

ART. 13 - Il rifugio sito in località Garacci (Lanza Serra) a Frabosa Soprana (CN) è di proprietà esclusiva dell'UCAM. Tutte le decisioni circa la conduzione del rifugio sono demandate al Consiglio Direttivo, che provvederà alla nomina di un consigliere quale responsabile della sezione. Il responsabile sceglierà fra i consiglieri e i soci un gruppo di persone addette al buon funzionamento dei servizi, alla vigilanza del patrimonio sociale e al corretto andamento dei soggiorni estivi ed invernali. I soci devono accettare e rispettare il regolamento interno.

CAMPEGGIO

ART. 14 - Il Consiglio dell'UCAM, su richiesta di un gruppo di soci, ha autorizzato la creazione del Campeggio e i richiedenti, in completa autonomia economica, hanno costruito la struttura, di cui curano la gestione, la manutenzione, l'amministrazione, e l'attività nel suo complesso. Il Consiglio Direttivo nominerà, quale responsabile del Campeggio, un consigliere che risponderà del suo operato al Consiglio Direttivo.

L'utilizzo è affidato ai soci costruttori e ai soci subentrati nel corso degli anni.

Quattro posti non sono assegnati in modo definitivo, ma resi disponibili a tutti i soci UCAM per i soggiorni estivi; per usufruirne occorre inoltrare domanda scritta.

I soci che utilizzano questa struttura devono accettare e rispettare il regolamento interno.

UCAM-MARE

ART. 15 - Il Consiglio dell'UCAM ne ha affidato la costruzione a un gruppo di soci.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un consigliere quale responsabile della sezione. Il responsabile sceglierà fra i consiglieri e i soci un gruppo di persone addette al buon funzionamento dei servizi, alla vigilanza del patrimonio sociale e al corretto andamento della frequentazione. Tutti i soci hanno uguale diritto a frequentare la struttura e devono accettare e rispettare il regolamento interno.

ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

ART. 16 - L'Assemblea si compone di tutti i soci in regola con le quote sociali; hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce in via ordinaria annualmente, cioè entro sessanta giorni dalla chiusura dei conti, allo scopo di approvare i bilanci preventivo e consuntivo, per nominare Soci onorari, Presidenti onorari, per eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri e per tutto ciò che è di sua competenza. Le deliberazioni vengono approvate dalla maggioranza assoluta dei partecipanti.

L'Assemblea Ordinaria ha anche il compito di apportare modifiche allo Statuto o di approvare un nuovo Statuto. Ogni modifica allo Statuto o nuovo Statuto non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali o con la legge italiana. Le votazioni sullo Statuto vengono approvate con i $\frac{3}{4}$ dei voti favorevoli dei partecipanti all'Assemblea.

Per la validità dell'Assemblea Ordinaria occorre, in prima convocazione, l'intervento di un numero di soci maggiore della metà degli iscritti; in seconda convocazione, indetta anche nello stesso giorno, l'Assemblea delibera se il numero dei soci intervenuti è superiore al 5% degli iscritti maggiorenni.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo e su domanda scritta di $\frac{1}{3}$ dei Consiglieri o di $\frac{1}{10}$ dei soci maggiorenni, i quali indicheranno altresì l'oggetto della convocazione. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Per la validità e le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria si richiedono le stesse maggioranze dell'Assemblea Ordinaria ad eccezione di quanto stabilito dall'Art.23.

L'annuncio di convocazione delle Assemblee sarà comunicato almeno venti giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando data, ora e sede dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno in discussione. Ai soci verrà inviata comunicazione tramite lettera semplice o posta elettronica almeno dieci giorni prima.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di tredici membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio decadono ogni due anni e sono rieleggibili.

Essi scelgono nella prima riunione del Consiglio le seguenti quattro cariche statutarie: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere. Il Consiglio, su proposta del Presidente, designa tra i consiglieri i responsabili delle sezioni e di altre attività svolte nella società.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente a cadenza mensile e delibera sulla gestione amministrativa ed organizzativa dell'Ucam, ammette i nuovi soci, modifica il regolamento attuativo, decide su eventuali sanzioni disciplinari, stabilisce l'entità delle quote sociali ordinarie e dalle quote sociali per contributo spese, in osservanza dell'Art.8 dello Statuto.

Il Consiglio può essere convocato straordinariamente per motivi urgenti su richiesta di un terzo dei suoi membri o dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di metà più uno dei membri. Nel caso di parità durante una votazione di una delibera prevale il voto espresso dal Presidente.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dal Consiglio. Sarà provveduto alla sostituzione del consigliere decaduto e il nuovo resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il consigliere che dà le dimissioni, deve darne comunicazione scritta al Consiglio.

PRESIDENTE

ART. 18 - Il Presidente è il legale rappresentante della società in ogni e qualsiasi manifestazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio, sottoscrive tutti gli atti dell'UCAM, firma tutti i mandati di pagamento approvati dal Consiglio e può acquistare, su mandato del Consiglio, beni immobili per conto della società pagandone il prezzo ricevendone quietanza con rinuncia ad ipoteche legali.

In caso di assenza o di legittimo impedimento il Presidente può delegare per tutte o talune delle sue deliberazioni il Vicepresidente del Consiglio.

SEGRETARIO

ART. 19 - Il Segretario assiste il Presidente in tutto ciò che egli compie in rappresentanza dell'UCAM; redige i verbali delle Assemblee dei soci e del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e da lui. In conformità alle deliberazioni del Consiglio esplica il lavoro burocratico dell'UCAM, quanto al carteggio, alla custodia dei registri, dei libri, alla affissione degli annunci all'albo sociale e delle comunicazioni da farsi ai soci.

L'ufficio segreteria sarà fornito dei seguenti registri:

- a) un registro per le deliberazioni delle Assemblee
- b) un registro per le deliberazioni del Consiglio
- c) un registro contenente l'elenco nominativo e numerico dei soci e le eventuali variazioni annuali relative agli stessi.
- d) uno schedario degli associati

CASSIERE

ART. 20 - Il Cassiere cura la gestione finanziaria dell'UCAM, che sottopone al vaglio del Presidente e del Consiglio, detiene la cassa, il libro cassa, i blocchetti giustificativi dei movimenti cassa, il bollettino ricevute, paga i mandati, vigila personalmente sugli incassi dei proventi ordinari e straordinari della società.

Il cassiere renderà conto dello stato della cassa durante le riunioni del Consiglio. Il cassiere è responsabile verso la società delle somme in sue mani.

COLLEGIO dei REVISORI DEI CONTI

ART. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea dei soci; dura in carica due anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I membri del Collegio sono rieleggibili. Ad essi spetta esaminare durante l'anno i libri contabili e i registri della società, dare relazione del loro operato.

COLLEGIO dei PROBIVIRI

ART. 22 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea dei soci; dura in carica due anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I membri del Collegio sono rieleggibili.

I Probiviri devono prestarsi a conciliare tutte le controversie tra socio e socio, tra socio e società, relativamente ai rapporti sociali, ad eccezione delle controversie per le quali dispone la legge. Qualora le conciliazioni non riescano, il Collegio dei Probiviri deciderà con le forme del compromesso inappellabile.

SCIoglimento DELL'U.C.A.M. e ALIENAZIONE degli IMMOBILI

ART. 23 - L'Assemblea Straordinaria per deliberare sullo scioglimento dell'Ucam o l'alienazione di immobili è valida solo con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci in regola con il pagamento delle quote.

Lo scioglimento dell'Ucam o l'alienazione di immobili potrà avvenire solo con l'approvazione dei $\frac{3}{4}$ dei soci in regola con le quote.

In caso di scioglimento estinte le passività, il patrimonio sarà devoluto ad un ente di beneficenza o ad un circolo o a strutture similari aventi fini analoghi. La scelta del beneficiario è deliberata a maggioranza dall'Assemblea Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 24 - Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto valgono le norme vigenti del codice civile anzi di leggi speciali in materia. Dal punto di vista giuridico si fa riferimento agli art. 36, 37 e 38 del codice civile e al Dlgs. 460/97 e successive modificazioni.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

ART. 25 - Tutte le Cariche Sociali elettive in essere alla data di approvazione del presente Statuto proseguiranno sino alla loro naturale scadenza.

Il presente Statuto, e le sue eventuali future modifiche, entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione.

L'Assemblea dei soci, su richiesta del Consiglio Direttivo, può delegare il Consiglio stesso ad apportare al testo dello Statuto quelle modifiche formali che fossero richieste da nuove leggi dello stato o dalle Federazioni od Associazioni a carattere nazionale cui l'Ucam è affiliata.

Genova, 17 Dicembre 2011.